

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6594 del 14/12/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA COMEF SPA (Imp. v. GIOVANNI XXIII N. 174) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 976/2014 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 6610/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6842 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA COMEF SPA (Imp. v. GIOVANNI XXIII N. 174) CARPI (MO).

Rif. Prot. n. 976/2014 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 6610/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 14/08/2014 la Ditta COMEF SPA, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di CARPI, V. GIOVANNI XXIII n. 174, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 18/08/2014 con prot. n. 82592/9.13.

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di stampaggio materie plastiche;

Durante l'iter istruttorio per il rilascio della A.U.A. sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Carpi, prot. n. 46518 del 14/10/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 15433 del 3/12/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, prot. n. 51973 del 12/11/2014, del Comune di Carpi, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, che richiama il parere favorevole espresso da ARPA Distretto Area Nord-Carpi con atto protocollo n. 55999 del 11/11/2014;
- parere, favorevole con prescrizioni, prot. n. 53361 del 19/11/2014 del Comune di Carpi al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG S.p.A., prot. n. 8122 del 13/11/2014;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 7 del 9/1/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

La ditta COMEF SPA, inoltre, in data 12/6/2015 ha inviato nota, assunta agli atti della Provincia di Modena in data 15/6/2015 con prot. n. 59763/9.13, con la quale chiede modifica relativamente alle emissioni in atmosfera (del valore di portata autorizzato, relativamente al punto di emissione n. 12) che comporta la modifica dell'Allegato Aria, senza variazioni degli Allegati Acqua e Impatto Acustico.

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 501 del 1/10/2015, comprensiva di Allegati Aria, Acqua e Impatto Acustico.

In data 30/1/2017, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 1687, è pervenuto il documento del Comune di Carpi, prot. n. 5049 del 28/1/2017, redatto "a seguito di positiva valutazione delle proposte di bonifica formulate dalla ditta per ricondurre a conformità le sorgenti di rumore in uso" nel quale sono descritte prescrizioni e tempistica delle opere che la ditta Comef spa deve porre in atto;

Alla luce di quanto sopra, è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Impatto Acustico, senza variazione degli allegati Acqua e Aria, con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 991 del 28/2/2017.

Vista la relazione di collaudo delle opere di bonifica acustica complessivamente attuate dalla ditta, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 25479/18;

Vista l'archiviazione del procedimento inerente la rumorosità prodotta dalle sorgenti attualmente in uso alla ditta COMEF SpA, decretata con atto del Comune di Carpi PG n. 60087/2018, acquisito al protocollo ARPAE in data 15/10/2018 con n. 21431;

Visto quanto sopra, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Impatto Acustico;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Aria, senza apportare variazioni;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta COMEF SPA per l'impianto ubicato in comune di Carpi, V. Giovanni XXIII n. 174, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 991 del 28/2/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 9/1/2030**; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta COMEF SPA (Imp. v. GIOVANNI XXIII N. 174) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta COMEF SRL svolgente attività di stampaggio materie plastiche, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Carpi, v. Giovanni XXIII n. 174, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale da ARPAE-SAC di Modena n. 991 del 28/2/2017, per la seguente configurazione:

- a) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura di via Papa Giovanni XXIII;
- b) le acque meteoriche ricadenti sulle coperture, non suscettibili di contaminazione, confluiscono mediante condotta acque bianche nella pubblica fognatura di via Papa Giovanni XXIII;
- c) le acque reflue di tipo industriale confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via Papa Giovanni XXIII, previo passaggio in impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dall'area lavaggio stampi (pozzetto degrassatore) e dagli impianti di aria compressa (filtrazione / separazione degli oli).

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come:

- i reflui indicati al punto a) come acque reflue domestiche;
- i reflui indicati al punto b) come acque meteoriche non suscettibili di contaminazione;
- i reflui indicati al punto c) come acque reflue industriali;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, prot. n. 53361 del 19/11/2014 del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG S.p.A., prot. n. 8122 del 13/11/2014;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 991 del 28/2/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta COMEF SPA, con insediamento posto a Carpi (MO), v. Giovanni XXIII n. 174, a scaricare le acque reflue derivanti dall'attività di STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE nella pubblica fognatura di VIA PAPA GIOVANNI XXIII.

Il bacino fognario di scarico è denominato COMUNE DI CARPI ed è asservito ad un impianto di depurazione di secondo livello.

Il corpo idrico recettore finale è denominato FOSSETTA CAPPELLO.

Prescrizioni per le acque reflue industriali e di carattere generale

1) ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena (approvato con delibera del C.d.A. Agenzia Ambito Ottimale del 26.06.2008, le acque reflue industriali prodotte devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

3) i limiti di cui al precedente punto 1) devono essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella fognatura pubblica e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

4) il pozzetto di ispezione e prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e per gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo; il manufatto, inoltre, dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

5) il limite quantitativo annuo viene definito **in 2.000 mc.**;

6) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, dovrà essere riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore; campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es.: diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc.), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno tre ore;

7) la ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente costituito da (pozzetto degrassatore) e (filtrazione / separazione degli oli). Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto dovuto a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicato ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia. **La documentazione inerente le operazioni di manutenzione effettuate sul sistema di trattamento e sul reticolo fognario, ivi comprese quelle relative al periodico spurgo dei manufatti, dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**

8) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa;

9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

10) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;

11) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Carpi ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

12) modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc...), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta COMEF SPA (Imp. v. GIOVANNI XXIII N. 174) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta COMEF SPA svolgente attività di stampaggio materie plastiche, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Carpi, v. Giovanni XXIII n. 174, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 991 del 28/2/2017, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Stampaggio
2	Ricambio aria camera bianca
3	Caldaia a metano
4	Caldaia a metano
6	Lavaggio stampi
7	Asciugatura
8	Ricambio aria camera bianca
9	Stampaggio
10	Macchine utensili + elettroerosione
11A	Raffreddamento compressori
11B	Raffreddamento compressori
12	Estrattore aria tunnel magazzino

- il seguente consumo di materie prime:
 - materie plastiche non clorurate 250 t/anno
 - materie plastiche clorurate 772 t/anno
 - cicloesano 960 kg/anno
 - olio protettivo 250 kg/anno
 - soda caustica 175 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CARPI, prot. n. 46518 del 14/10/2014;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 15433 del 3/12/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 991 del 28/2/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta COMEF SPA con impianti ubicati nel comune di Carpi, V. Gioranni XXIII n. 174, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - STAMPAGGIO (15 presse)

portata massima	7.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - RICAMBIO ARIA CAMERA BIANCA

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - CALDAIA A METANO 297 KW

altezza minima	11	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - CALDAIA A METANO 297 KW

altezza minima	11	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - LAVAGGIO STAMPI

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata		saltuaria
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - ASCIUGATURA

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata		saltuaria
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - RICAMBIO ARIA CAMERA BIANCA

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – STAMPAGGIO

(10 presse + 2 automazioni assemblaggio vaschette + 2 assemblatrici a ultrasuoni)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ftalati organici (espresi come acido ftalico)	1	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - MACCHINE UTENSILI+ELETTROEROSIONE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	11	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 11A - RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI

portata massima		Tiraggio Naturale
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11B - RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI

portata massima		Tiraggio Naturale
durata		24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - ESTRATTORE ARIA TUNNEL MAGAZZINO

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale", pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 - e successive modifiche e integrazioni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 6, 7, 9, 10 e 12.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta COMEF SPA (Imp. v. GIOVANNI XXIII N. 174) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Aggiornamento

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta COMEF SPA, con sede legale ed operativa a Carpi, via Giovanni XXIII, 174, svolge attività di stampaggio materie plastiche.

La Ditta ha presentato domanda di AUA (SUAP 976/14) per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico e per un aumento di portata dell’emissione E9 (da 3.000 a 5.000 Nmc/h, in relazione all’inserimento di 4 presse), allegando anche valutazione di impatto acustico di cui alla L. 447/95 (rif. documento di collaudo acustico datato 5 aprile 2012, redatto in conformità a quanto prescritto nel nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Carpi con atto PG 30775/2009, rispetto al quale la ditta dichiara che non sono avvenute particolari variazioni).

Successivamente la ditta COMEF SPA, a seguito di prescrizioni impartite dal Comune di Carpi, per accertati superamenti dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa, ha presentato un nuovo documento di impatto acustico, redatto in data 5 dicembre 2016 da tecnici competenti in acustica, con relative proposte di bonifica per l’adeguamento alle norme in materia di inquinamento acustico.

Così come è descritto nei documenti suddetti, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore.

Gli impianti al servizio delle lavorazioni funzionano 24 ore su 24 dalle ore 6 del lunedì alle ore 12 del sabato. Solo le UTA e i gruppi frigo, funzionano 24 ore al giorno per 365 gg/anno.

Si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

S1 – estrattore fumi E9 dotato di silenziatore;

S2 – gruppo frigo Clivet silenziato e cofanato, posto sul tetto della cabina elettrica;

S3 – UTA insonorizzata racchiusa all'interno della barriera acustica;

S4 e S5 – n. 2 gruppi pompe installati entrambi all'interno della barriera

S6 – impianto EDG raffreddamento oli delle presse;

S7 – n. 2 camini centrale termica;

S8 – estrattore macchine utensili e elettroerosione (E10);

S9 – due estrattori (E6 e E7) dotati di silenziatori a servizio lavaggio stampi e asciugatura;

S10 – gruppo Frigel per raffreddamento oli delle presse;

S11 – gruppo frigo per refrigerazione circuito stampi e climatizzazione stabilimento

S12 – camino E1– estrattore reparto stampaggio

S13 – due compressori insonorizzati siti in locale, con annessa barriera acustica di protezione;

S14 – UTA piccola per filtrazione aria spogliatoi;

S15 – UTA installato nel 2012. impianto di abbattimento e relativo motore di estrazione a servizio del taglio laser;

S16 – Ricambio aria camera bianca (E2);


S17 – Ricambio aria camera bianca (E8);

S18 – Estrattore aria (E12);

- Il fabbricato industriale è collocato in zona nord del centro abitato ed è incluso all'interno di un'area artigianale/commerciale attribuita dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe IV – Area ad intensa attività umana - con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte.

- In prossimità dell'insediamento sono presenti recettori costituiti da edifici ad uso residenziale inseriti, anch'essi, in classe IV;

- Le valutazioni circa rumorosità esistente, ottenute mediante misure fonometriche in postazioni individuate in prossimità dei ricettori (da P1 a P5), riguardano sia il periodo diurno (06-22) che quello notturno (22 – 06) e si riferiscono alla rumorosità delle sorgenti sonore installate nell'ambiente esterno e identificate nella planimetria “Allegato 2” che si riporta nell'immagine seguente:



- I rilievi fonometrici eseguiti nel 2016 nelle postazioni da P1 a P5 evidenziano in P1 (via Magazzino) delle criticità acustiche (superamento del valore limite di zona sia diurno che notturno) correlabili al rumore del traffico veicolare e non a quello emesso dagli impianti tecnologici in uso all'attività. I livelli sonori ottenuti nelle rimanenti postazioni di misura evidenziano il rispetto dei valori limite di zona individuati per la classe IV (65 dBA di giorno e 55 dBA di notte).

Per quanto attiene il rispetto del criterio differenziale, le valutazioni fornite mostrano delle criticità unicamente nel periodo notturno in prossimità delle postazioni P3 e P4 individuate su via Napoli.

- stante i livelli sonori riscontrati, la ditta COMEF, come meglio descritto nella nota acquisita agli atti del comune di Carpi con prot. 65994 del 07/12/2016, ha previsto l'attuazione di interventi di mitigazione da attuare in diversi STEP.

- gli interventi di bonifica acustica complessivamente adottati, conclusi e collaudati nel marzo 2018, come da relazione in atti al PG del Comune di Carpi al n. 25479/18, hanno consentito di ricondurre a conformità le sorgenti di rumore utilizzate dalla ditta, tanto che il Comune di Carpi, dietro parere favorevole di ARPAE ST, Distretto di Carpi, ha archiviato il relativo procedimento con atto PG n. 60087/2018, acquisito al protocollo ARPAE in data 15/10/2018 n.21431, atto che si assume, ai fini della presente istruttoria, come parere rilasciato dall'Ente Locale territorialmente competente.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la documentazione d'impatto acustico, presentata dalla ditta COMEF SPA nell'ambito della procedura di AUA (rif. documento di collaudo acustico datato 5 aprile 2012, redatto in conformità a quanto prescritto nel nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Carpi con atto PG 30775/2009, rispetto al quale la ditta dichiara che non sono avvenute particolari variazioni);

Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 51973 del 12/11/2014 del Comune di Carpi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale “Impatto acustico”, che richiama il parere favorevole espresso da ARPA Distretto Area Nord-Carpi con atto protocollo n. 55999 del 11.11.2014;

Visto il Parere tecnico ambientale prot. n. 1687 del 30/1/2017 di ARPAE Distretto Area Nord, favorevole con prescrizioni;

Visto inoltre di documento “Valutazione d’impatto acustico e proposte di bonifica. Presa d’atto e prescrizioni” prot. 5049 - 28/01/2017, del Comune di Carpi.

Vista la relazione di collaudo delle opere di bonifica acustica complessivamente attuate dalla ditta, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 25479/18;

Vista l'archiviazione del procedimento inerente la rumorosità prodotta dalle sorgenti attualmente in uso alla ditta COMEF SpA, decretata con atto del Comune di Carpi PG n. 60087/2018, acquisito al protocollo ARPAE in data 15/10/2018 con n.21431.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’utilizzo, presso l’edificio ad uso produttivo posto in Carpi (MO), via Giovanni XXIII n. 174, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta COMEF SPA, secondo la configurazione descritta nella documentazione d’impatto acustico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d’installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella documentazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, mitigazioni, ecc., secondo l’assetto definitivamente conseguito e collaudato dopo l’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica prescritte dal Comune di Carpi, favorevolmente valutato da ARPAE ST Distretto di Carpi e dall’Ente Locale territorialmente competente, giusta l’archiviazione del procedimento decretata con atto del Comune di Carpi PG n. 60087/2018, acquisito al protocollo ARPAE in data 15/10/2018 con n. 21431;

2) In corso d’esercizio dell’attività devono essere garantite modalità di conduzione tecnico/gestionali dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni delle parti e degli apparati deteriorati, ecc.);

3) Qualsiasi modifica dell’assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d’impatto acustico.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.